



Determina n. 7_2026 del 11/05/2026

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera B) del D.lgs. n. 36/2023 per la Fornitura di piccoli doni personalizzati per finalità istituzionali – CIG BB97D84B26.

II RUP

PREMESSO che nel mese di aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2026-2030;

RITENUTO, in accordo con il Presidente, di suggellare l'impegno dei Consiglieri uscenti omaggiandoli con un piccolo dono simbolico di carattere istituzionale a ricordo dell'attività svolta a favore della categoria durante l'incarico consiliare;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere con l'affidamento in oggetto per la fornitura di piccoli doni istituzionali nel rispetto dei criteri di economicità, proporzionalità e trasparenza;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico/finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO ALTRESI' che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di piccoli doni istituzionali personalizzati (n. 3 Plexiglas ad L dim. mm. 155x80x200h con Albero di Melograno in metallo dorato traforato, incisione in trasparenza, astuccio in acetato trasparente e testo accompagnatorio);
- importo del contratto: € 295,08 + I.V.A. di legge (costo unitario di € 98,36 oltre I.V.A. di legge);
- durata del contratto: dalla stipula e fino alla consegna prevista entro il 13/05/2026;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 con richiesta di un solo preventivo;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;



CONSIDERATO che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

RILEVATO preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RILEVATO ALTRESI' che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

-che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;



TENUTO CONTO che

- gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- la scelta dell'affidamento del contratto, anche nel caso di interpello di più operatori economici, è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante;

RILEVATO che l'art. 25 D.lgs. n. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui l'ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alle piattaforme digitali, fermo restando l'obbligo di acquisizione del CIG mediante piattaforma PCP di ANAC e invio scheda AD5, quale modalità suppletiva per difficoltà di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale;

TENUTO CONTO che il ricorso alla piattaforma PCP di ANAC per la gestione dei micro-affidamenti si rende necessario in considerazione delle dimensioni ridotte dell'Ente e della complessità di utilizzo delle PAD;

PRECISATO che

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, non trattandosi di appalto complesso considerato l'oggetto dello stesso e, dunque, della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che, in data 08/05/2026 a mezzo PEO è stato richiesto un preventivo per l'affidamento alla ditta Mastro 7 di Settimo Tamanini & C. snc con sede legale a Trento in via della Ceriola n. 9 - CF/P.IVA 00411630221;

VISTA la proposta pervenuta a mezzo PEO il 08/05/2026;

CONSIDERATO che la proposta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e congrua nel prezzo e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VERIFICATO che,

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;



VISTI

- la delibera n. 14/25_4 del 27/11/2025 che ha nominato il RUP nella persona di Cornella Manuel, Consigliere Tesoriere;
- la delibera n. 14/253_03 del 27/11/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026;
- il *Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie* adottato con delibera n. 15/24_08 del 28/11/2024;
- il *Regolamento di amministrazione e contabilità* dell'Ente adottato con delibera di Consiglio del 19.12.2002 e s.m.i.;
- il *Regolamento di Funzionamento* dell'Ente adottato con delibera di Consiglio del 14 gennaio 2022 (art. 7, comma 1);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO che l'importo del contratto è stato ricompreso nel bilancio preventivo 2026, come voce di costo da imputare nel CAPITOLO 110030004- VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA e che, pertanto, sussiste la disponibilità finanziaria per accogliere la spesa per l'affidamento del servizio in esame;

DATO ATTO

- che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG BB97D84B26, tramite piattaforma PCP di ANAC e inviata scheda AD5;
- che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

ACCERTATO che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

DETERMINA

DI AFFIDARE il servizio annuale in parola alla società **Mastro 7 di Settimo Tamanini & C. snc** con sede legale a Trento in via della Ceriola n. 9 - CF/P.IVA 00411630221 per un importo complessivo pari a **€ 295,08 + IVA** di legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

DI DISPORRE che, alla presente determinazione, seguirà apposito contratto in forma scritta a pena di nullità in modalità elettronica anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.

DI IMPEGNARE la somma pari ad € 360,00 (trecentosessantaeuro/00) onnicomprensivi, a favore della società Mastro 7 snc, da porsi a carico del bilancio



di previsione per l'anno 2026, sul CAPITOLO 110030004 – VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA.

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità contributiva e delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

DI PRECISARE che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione.

Trento, 11/05/2026.

Il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023:
geom. Manuel Cornella - Consigliere Tesoriere

Documento firmato in originale agli atti.